Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Il Ministero della Cultura

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI INTERVENTI A TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE DELLE COMUNITÀ DEGLI ESULI ITALIANI DALL'ISTRIA, DA FIUME E DALLA DALMAZIA

TRA

il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale per l'Europa e per la politica commerciale internazionale (di seguito anche MAECI),

il Ministero della Cultura

E

la Federazione delle Associazioni degli Esuli istriani, fiumani e dalmati, con sede in Trieste, Via Milano n. 22 (di seguito anche Federazione)

E

l'Università popolare di Trieste con sede in Trieste, Piazza del Ponterosso n. 6 (di seguito anche UPT)

* * * * *

VISTA la legge 16 marzo 2001, n.72, recante "interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia" ed in particolare l'articolo 1, comma 4, come modificato dal decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni in legge 21 giugno 2017 n. 96, ove si prevede che "Lo stanziamento di cui al comma 3 è utilizzato mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri, il Ministero per i beni e le attività culturali, l'Università popolare di Trieste e la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri, previa adeguata consultazione con associazioni e centri culturali, esistenti alla data del 31 maggio 2000, promossi dagli esuli dai detti territori e che si pongano come fine statutario preminente lo studio e la ricerca sul patrimonio storico culturale dell'Istria, del Quarnaro e della Dalmazia";

VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, che ha stanziato per il triennio 2025-2027, a valere sull'apposito capitolo di bilancio del MAECI (attualmente capitolo 4547): Euro 2.000.000 (duemilioni) per l'anno 2025; Euro 2.000.000 (duemilioni) per l'anno 2026; Euro 2.000.000,00 (duemilioni) per l'anno 2027;

RILEVATO che la Federazione ha provveduto ad effettuare un'adeguata consultazione come prevista dalla Legge 72/2001, con Associazioni e centri culturali, esistenti alla data del

31 maggio 2000, sui contenuti della presente Convenzione, come da comunicazione via PEC del 4/07/2025, in allegato alla presente Convenzione;
RILEVATA l'opportunità di assicurare equiparazione ed eguale tutela dei soggetti beneficiari delle disposizioni contenute nelle leggi n. 72 e n. 73 del 2001, considerata la comune radice storico-culturale dei destinatari degli interventi previsti dalle due precitate leggi;
CONSIDERATA l'opportunità che, in applicazione della precitata modifica della legge n. 72/2001, introdotta dal decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni in legge 21 giugno 2017 n. 96, il trasferimento dello stanziamento avvenga tramite l'UPT come disciplinato dagli articoli 4 e 5 della presente Convenzione;
SENTITA la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come da comunicazione via PEC del 15/07/2025;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 7 del 17 marzo 2023, vistato dall'UCB con n. 272 del 14 aprile 2023 e registrato dalla Corte dei Conti con n. 1285 dell'8 maggio 2023, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per Europa e la Politica Commerciale Internazionale al Min. Plen. Nicola Verola, nato a Brindisi il 12 settembre 1968, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Piazzale della Farnesina 1, Roma C.F. 80213330584;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 8 luglio 2024, registrato alla Corte dei Conti il 30/07/2024 n. 2152, di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo Dipartimento del Ministero della Cultura al dott. Luigi La Rocca, nato a Napoli il 3 maggio 1967, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero della Cultura, Via del Collegio Romano n. 27, Roma codice fiscale 97803850581;
VISTO il verbale del Consiglio d'Amministrazione dell'UPT del 28 novembre 2023 con il quale si elegge il dott. Edvino Jerian, nato a San Dorligo della Valle il 20 luglio 1950, in qualità di Presidente dell'Università Popolare di Trieste, avente sede a Trieste, Piazza del Ponterosso 6, C.F. 80011330323, al quale sono conferite le funzioni di legale rappresentante;
VISTO il Verbale del Consiglio Nazionale della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati del 4 luglio 2024 con il quale si elegge Presidente della Federazione, avente sede in Trieste, Via Milano n. 22, codice fiscale 90042390329, il Cav. Renzo Codarin, nato a Trieste il 15 aprile 1958, al quale sono conferite le funzioni di legale rappresentante;

tutto ciò premesso e considerato si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

(Ambito di applicazione)

La presente convenzione si applica ai progetti per cui si richiede il finanziamento ai sensi della legge 16 marzo 2001, n.72, e successive modificazioni, afferenti alle annualità per il triennio 2025-2027 previsti a legislazione vigente, dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 a valere sull'apposito capitolo di bilancio del MAECI (attualmente capitolo 4547) rispettivamente in: Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per l'anno 2025; Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per l'anno 2026; Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per l'anno 2027.

ART. 2

(Modalità di accesso ai finanziamenti e termini di presentazione delle relative domande)

1. Possono presentare domanda per la realizzazione di progetti finalizzati alla tutela delle tradizioni storiche, culturali e linguistiche italiane delle comunità istriane, fiumane e dalmate residenti in Italia – con riferimento agli usi, ai costumi ed alle espressioni artistiche, letterarie e musicali che ne costituiscono il patrimonio culturale popolare ed il legame storico con le terre di origine - per il tramite della Federazione - le Associazioni e centri culturali, esistenti alla data del 31 maggio 2000, promossi dagli esuli di detti territori che si pongano come fine statutario preminente lo studio e la ricerca sul patrimonio storico culturale.
2. I progetti specifici devono avere ad oggetto, come previsto dall'art. 1 comma 2 della legge 72/2001, e successive modifiche:
    a. organizzazione di convegni, mostre e seminari di studio;
    b. istituzione e il potenziamento di centri di documentazione sulle terre d'origine e sulle vicende dell'esodo dalle medesime e dell'inserimento dei profughi giuliano-dalmati nella vita nazionale o nei Paesi di emigrazione nonché restauro di monumenti relativi alle medesime vicende;
    c. iniziative tese alla valorizzazione e alla divulgazione, anche tramite stampa periodica, della storia, della cultura, delle arti plastiche e figurative, della musica, delle tradizioni linguistiche e dialettali neo-latine, dell'artigianato e del costume delle Regioni di provenienza;
    d. organizzazione di manifestazioni e di incontri volti a favorire il mantenimento dei contatti culturali con le terre di origine;
    e. erogazione di borse di studio.

3. La Federazione, sentita l'Unione Italiana, entro il 30 gennaio di ciascun anno trasmette alla Commissione tecnico scientifica di cui all'articolo 3, i progetti a valere sui fondi dell'anno di riferimento ricevuti dalle Associazioni degli esuli fiumani istriani e dalmati e redatti secondo quanto indicato dal comma 4 dell'articolo 4 della presente Convenzione.

ART. 3

(Valutazione dei progetti – Commissione tecnico scientifica)

1. I progetti sono valutati e selezionati dalla Commissione tecnico-scientifica, costituita con decreto presso il MIC, composta da un rappresentante del MIC, un rappresentante del MAECI, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e due rappresentanti della Federazione delle Associazioni degli esuli fiumani, istriani e dalmati. Possono assistere ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, un rappresentante dell'Unione Italiana e un rappresentante dell'Università Popolare di Trieste.
2. La Commissione tecnico-scientifica, ricevute le proposte progettuali da parte della Federazione, entro il 31 marzo di ciascun anno valuta i progetti trasmessi nell'ambito delle finalità e dei contenuti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 72/2001. L'esito delle valutazioni è trasmesso entro il 30 aprile di ogni anno al MIC ai fini dell'approvazione del piano annuale degli interventi, di cui all'articolo 4.

ART. 4

(Erogazione dei finanziamenti e procedure per i controlli sulle spese)

1. Con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è approvato il piano annuale degli interventi sulla base dei progetti selezionati dalla Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 3.
2. Entro trenta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 1, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, accredita all'Università Popolare di Trieste, per la successiva erogazione alle Associazioni, l'importo attribuito ai progetti contenuti nel piano.
3. L'UPT, ricevuto il finanziamento e trattenuta la percentuale di cui al all'art.6, corrisponde entro 15 giorni alle Associazioni l'80% dell'ammontare dell'intervento stabilito dal decreto di cui al comma 1 del presente articolo al netto degli eventuali importi dovuti dall'Associazione stessa in riferimento sia ad economie di spesa che a

progetti non attuati, anche se riferiti a fondi di altre annualità. Il restante 20% sarà corrisposto dopo la presentazione dei relativi rendiconti.

4. I soggetti beneficiari dei finanziamenti sono tenuti al rispetto delle norme e procedure nazionali e comunitarie previste per gli enti che beneficiano di finanziamenti pubblici o comunque utilizzano fondi pubblici, fra le quali le norme applicabili di cui al d. lgs. n. 36/2023 e le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm. e ii.
5. Per la vigilanza sul corretto utilizzo amministrativo-contabile dei fondi messi a disposizione dalla presente Convenzione, compresi quelli di cui al successivo art.6 comma 2, il MAECI si avvale di un proprio Revisore dei conti - a tal fine designato - il cui onere grava sull'importo riconosciuto all'UPT dal successivo articolo 6 comma 2, con le modalità fissate dagli organi competenti dello stesso Ente. Il Revisore trasmette almeno semestralmente i verbali di verifica al MAECI.
6. Entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, l'Associazione interessata presenta la sua rendicontazione alla Federazione che la presenta all'UPT.
7. I rendiconti sono verificati dall'UPT attraverso il Responsabile all'uopo nominato, che appone la propria approvazione su ciascun rendiconto, o comunica all'Associazione interessata, informandone per conoscenza la Federazione, i propri rilievi che hanno portato alla mancata approvazione. Alla luce di tale comunicazione, l'Associazione deve entro sessanta giorni, con la stessa procedura, presentare un nuovo rendiconto all'UPT che sani i rilievi formulati, o restituire all'UPT l'importo oggetto del rilievo che ha portato alla mancata approvazione del rendiconto. Sull'eventuale secondo rendiconto il Responsabile della verifica dell'UPT appone la propria approvazione. Qualora il Responsabile della verifica dell'UPT non possa apporre la propria approvazione, ne informa il Revisore dei conti nominato dal MAECI e l'Associazione interessata con le stesse procedure di cui sopra. Qualora il Revisore dei conti nominato dal MAECI, sentita l'Associazione interessata per eventuali controdeduzioni, non approvi il rendiconto, l'Associazione interessata è tenuta a restituire l'importo oggetto del rilievo all'UPT entro 30 giorni dalla data della comunicazione del diniego.
8. Le somme restituite all'UPT per la mancata approvazione dei rendiconti sono da quest'ultima versate sul Fondo di cui al successivo articolo 5. Qualora, a seguito della mancata approvazione del rendiconto, l'Associazione non versi la somma oggetto del rilievo entro i termini, il Responsabile della verifica effettua la segnalazione della mancata restituzione alla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale per la

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia della Corte dei Conti.

9. Le Associazioni, nel limite massimo dell'8% dell'importo del contributo concesso per ogni singolo progetto, potranno imputare allo stesso spese di funzionamento e di amministrazione. Le spese fino al 4% dell'importo del contributo potranno essere indicate in via forfettaria, il resto delle spese fino all'importo dell'8% dovranno essere rendicontate.
10. L'UPT trasmette semestralmente al MIC, al MAECI, ed alla Federazione una relazione sui riscontri effettuati in ordine ai rendiconti.

ART. 5

(Durata dei progetti, utilizzo dei risparmi ed eventuali proroghe)

1. Ciascun progetto ha la durata massima di due anni dalla data di ricezione del finanziamento. Eventuali proroghe devono essere debitamente motivate e presentate almeno un mese prima del termine previsto ed autorizzate dal MAECI per un periodo massimo di un anno non ulteriormente prorogabile.
2. Gli eventuali risparmi su progetti, e/o le restituzioni per mancata approvazione dei rendiconti di cui all'articolo 4, confluiscono in un apposito Fondo istituito presso l'UPT dedicato in via esclusiva alle finalità di cui alla Legge 72/2001. Le somme presenti in tale fondo al 31 dicembre di ogni anno dovranno essere versate al bilancio dello Stato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

ART. 6

(Supporto amministrativo e gestionale dell'Università Popolare di Trieste)

1. L'UPT dichiara di utilizzare, per la gestione dei finanziamenti ai sensi della legge 72/2001 e ss.mm.ii., un conto corrente ad essa intestato, dedicato in via esclusiva, e si impegna a sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, dando comunicazione tempestiva al MAECI, a mezzo posta elettronica certificata, del numero di conto corrente dedicato e dei nominativi dei soggetti delegati ad operarvi.
2. L'UPT svolge le attività di supporto amministrativo e gestionale come previsto dalla Legge 72/2001, e successive modifiche e integrazioni, che comprendono: erogazione dei contributi alle Associazioni beneficiarie; conservazione della documentazione amministrativa; riscontro dei rendiconti dei singoli progetti; eventuale indicazione degli adempimenti necessari per la regolarizzazione dei rendiconti. Per tale attività

l'UPT trattiene una somma pari all' 8% (otto per cento) di ciascun trasferimento ricevuto dal MAECI, a copertura dei costi sostenuti per il personale dedicato alle attività ex L.72/2001, della gestione dell'UPT connessa alle attività ex L.72/2001, del Revisore dei conti, nonché della complessiva gestione della rendicontazione in analogia a quanto praticato dall'UPT con riferimento alla Legge 73/2001.

3. Le Associazioni che ritengano di affidare all'UPT a titolo di supporto gestionale anche l'attività operativa per realizzare singoli progetti, devono preliminarmente stabilire in uno scambio di lettere la fissazione della quota parte dello specifico finanziamento che l'UPT è autorizzata a trattenere nei limiti massimi dell'8% dell'importo del contributo concesso all'Associazione per il singolo progetto. Tale attività operativa può comprendere anche la predisposizione, per conto dell'Associazione, dei contratti, ai sensi del d. lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e di altre attività relative alla realizzazione del progetto.

ART. 7

(Disposizioni transitorie)

In via transitoria, limitatamente all'annualità 2025, sono fissati i seguenti termini, tenuto conto delle indicazioni operative in materia di impegni pluriennali ad esigibilità - IPE (Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 e Decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, Circolare 34 del 13 dicembre 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze):

a) la trasmissione delle domande da parte della Federazione alla Commissione tecnico scientifica dovrà avvenire entro il 30 settembre;
b) la decisione della Commissione tecnico scientifica dovrà avvenire entro il 31 ottobre;
c) la trasmissione degli esiti della valutazione della Commissione tecnico scientifica al Ministero della Cultura dovrà avvenire entro il 28 novembre, ai fini dell'approvazione del piano degli interventi e della relativa ripartizione con decreto del MIC di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
d) ai fini dell'erogazione dell'annualità 2025 il MAECI provvede a trasferire l'intera dotazione di bilancio, in deroga all'articolo 4 della presente Convenzione, all'UPT ad avvenuta registrazione della presente Convenzione. L'UPT, una volta firmato il decreto del Ministro della Cultura di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ripartisce la dotazione alle Associazioni, informandone la Federazione, sulla base del piano degli interventi.

Qualora il piano di ripartizione degli interventi non sia approvato entro il primo trimestre dai Ministeri competenti, l'UPT versa all'Erario in conto entrate dello Stato, entro il primo trimestre 2026, le somme ricevute.

ART. 8

Le Parti s'impegnano ad assumere tutte le iniziative necessarie affinché, nell'applicazione della presente convenzione, il trattamento dei dati personali delle persone fisiche avvenga nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 e delle norme italiane di raccordo previste dal D.Lgs. 196/2003, così come emendato dal D.Lgs. 101/2018.

ART. 9

L'imposta di bollo è pagata per una metà dalla Federazione e per l'altra metà dall'UPT con contrassegno telematico agli atti del MAECI - Direzione Generale per l'Europa e la Politica Commerciale Internazionale. La presente scrittura privata sarà registrata, ad opera della Federazione o dell'UPT, solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 2 della Tariffa parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 10

La presente Convenzione sarà efficace solo dopo la registrazione e il visto da parte degli Organi di controllo del decreto di approvazione della Convenzione stessa.

Per il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Il Direttore Generale per l'Europa e per la politica commerciale internazionale, Min. Plen. Nicola Verola

Per il Ministero della Cultura
Il Capo Dipartimento del Ministero della Cultura, dott. Luigi La Rocca

Per la Federazione delle Associazioni degli Esuli fiumani istriani e dalmati
Il Presidente Dott. Renzo Codarin

Per l'Università Popolare di Trieste
Il Presidente Dott. Edvino Jerian